

**STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA AVIARE**  
(nuova versione, con integrazioni e modifiche, approvato dall'Assemblea dei Soci nel corso del  
Convegno 1999)

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**Art. 1 - Denominazione**

É costituita, senza scopo di lucro o finalità politiche, l'Associazione denominata: " **SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA AVIARE** "sezione Italiana della "World Veterinary Poultry Association" e regolata dal presente statuto.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha la sede in Perugia.

**Art. 3 - Scopi**

Scopo dell'Associazione è:

- promuovere, incoraggiare e sviluppare studi e ricerche nel campo della Patologia Aviare e di quanto a questo direttamente o indirettamente collegato, diffondere la applicazione pratica, favorire e coordinare i rapporti con le istituzioni scientifiche e con i singoli cultori della materia, sia in Italia, sia all'estero.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 4 - Rapporti con la World Veterinary Poultry Association (W.V.P.A.) e con la Società Italiana delle Scienze Veterinarie (S.I.S. Vet.)**

La Società Italiana di Patologia Aviare aderisce alla W.V.P.A. e mantiene con essa e con la S.I.S. Vet., i collegamenti tramite il Consiglio Direttivo.

L'adesione dei singoli soci alla W.V.P.A. è obbligatoria e la quota sociale è compresa nella quota annuale di adesione alla Società Italiana di Patologia Aviare.

**Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi di Enti e di privati;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento.

**Art. 6 - Esercizi sociali**

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non commerciali, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

**Art. 7 - Soci**

Fatta esclusione per i fondatori, soci di diritto, possono essere soci tutti coloro che ne condividono gli obiettivi la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, presentano richiesta scritta di ammissione e sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo, che può anche revocare, in modo insindacabile, per gravi e motivate ragioni di incompatibilità con gli scopi dell'associazione, la qualità di socio, salvo che per i membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Ogni socio si attiverà in modo personale, spontaneo e gratuito per conseguire le finalità dell'associazione secondo le proprie capacità e possibilità.

I soci si distinguono in:

- 1 - soci ordinari

2 - soci sostenitori.

Sono soci ordinari i laureati in medicina veterinaria ed i non laureati che esplicano attività scientifica o di consulenza nel campo avicolo;

il numero dei soci ordinari non laureati in medicina veterinaria non potrà superare il 30% dei soci ordinari.

Sono soci sostenitori: persone, aziende, enti ed organizzazioni che operano in avicoltura ed istituti scientifici.

L'ammissione a socio è subordinata alla domanda con la presentazione di almeno un socio ed alla delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei soci ordinari e sostenitori sono stabilite dall'assemblea e debbono essere versate al Segretario tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno, i soci che non avranno versato la quota entro il 30 Giugno successivo saranno considerati dimissionari.

Tutti i soci iscritti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, a ricevere le comunicazioni dell'Associazione, a ricevere ogni informazione reputata utile.

È garantito a tutti i soci il diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Adesione**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci avranno diritto:

- a ricevere le comunicazioni dell'Associazione;
- a ricevere ogni informazione reputata utile.

#### **Art. 9 - Qualità di socio**

La qualità di soci si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

La quota non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1 - L'assemblea dei soci
- 2 - il Presidente
- 3 - il Consiglio Direttivo
- 4 - il Comitato Esecutivo

#### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultino regolarmente iscritti nel registro soci, in via ordinaria viene convocata una volta all'anno normalmente in occasione del Convegno Annuale Scientifico e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno per approvare le relazioni annuali ed i bilanci ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari.

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo; l'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta scritta di non meno di un terzo dei soci, oppure per iniziativa del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve avvenire con 30 giorni di anticipo a mezzo di lettera spedita agli associati, portante gli argomenti all'ordine del giorno, nella quale siano esattamente indicati luogo, giorno ed ora di riunione.

L'Assemblea di seconda convocazione potrà aver luogo almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

L'Assemblea di prima convocazione sarà valida con la presenza di almeno il 50% dei Soci e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le eventuali proposte dei soci di da sottoporre all'Assemblea debbono pervenire al Segretario almeno 15 giorni prima della data di tale riunione. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche di Statuto, che saranno approvate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in Assemblea e le proposte di variazione allo Statuto dovranno pervenire ai Soci, con la lettera scritta, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

#### **Art. 12 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera:

- sulla determinazione delle quote sociali
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
- del Collegio Sindacale e dei Proviviri
- sulle modifiche allo statuto
- su quant'altro alla stessa demandato dalla legge o da statuto.

#### **Art. 13 - Partecipazioni all'Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni socio può rappresentare in assemblea fino a due altri soci mediante delega scritta.

#### **Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 15 - Rappresentanza legale**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### **Art. 16 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, da un Vice Presidente, un segretario tesoriere e sei consiglieri, cinque dei quali scelti tra i soci laureati in medicina veterinaria ed il sesto scelto tra i soci non veterinari.

Un membro del Consiglio avrà l'incarico di rappresentare la S.I.S. Vet. essendo contemporaneamente iscritto a quest'ultima.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea generale tra i soci ordinari, mediante due votazioni con schede segrete, a maggioranza semplice.

La prima votazione elegge il Presidente, la seconda i rimanenti membri del Consiglio Direttivo

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

La eventuale sostituzione di membri del Consiglio Direttivo avviene con la nomina del primo dei non eletti, avente diritto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vicepresidente, ed un Segretario tesoriere, che assieme al Presidente formeranno il Comitato Esecutivo.

Essi faranno parte di diritto di ogni Comitato e Sottocomitato eventualmente costituiti.

#### **Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a preventivo ed alla proposta dell'ammontare della quota sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio (in esso compresi il Presidente ed un Vice - Presidente) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, dal vice Presidente.

Della riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 18 - Compiti e poteri**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

In particolare il Consiglio Direttivo :

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e per la gestione delle attività intraprese dall'associazione.

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione;

d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

e) predisporre ed approva ogni anno il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, convoca l'assemblea dei soci;

f) stabilisce gli incarichi dei soci;

g) delibera le modalità di reperimento, di accettazione e di utilizzazione delle risorse economiche;

h) conferisce e revoca procure;

i) decide di avvalersi di prestazioni professionali e non, sia retribuite che gratuite di terzi;

l) propone le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 19 - Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo che provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, è investito dei poteri per la sola gestione ordinaria dell'Associazione, essendogli conferite le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservati al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei soci.

Tanto il Consiglio Direttivo quanto il Comitato Esecutivo si riuniranno, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario e quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei suoi membri, con avviso da spedire quindici giorni prima; in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno tre giorni prima.

#### **Art. 20 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità nè procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 21 - Bilancio delle Attività della Associazione**

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l'assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

**Art. 22 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza 70% (settanta per cento) dei soci iscritti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

*In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non commerciali con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*